

# STATUTO

"Associazione Italiana Carlo Urbani"

A.I.C.U. onlus

## Titolo I

### Costituzione, sede, durata, oggetto e scopo

#### Articolo 1

E' costituita l'"Associazione Italiana Carlo Urbani" A.I.C.U. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La locuzione dovrà essere sempre usata nella denominazione ed in ogni segno distintivo ed in qualunque comunicazione al pubblico.

#### Articolo 2

L'Associazione ha sede in Castelplanio (AN), Piazza Mazzini, n. 1.

Il Comitato Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede, nonchè istituire sedi e sezioni staccate.

#### Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata e i suoi esercizi finanziari decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

#### Articolo 4

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Scopo principale dell'Associazione è quello di ricordare ed onorare la figura del Dottor Carlo Urbani dal punto di vista umano, professionale e scientifico, attraverso lo svolgimento di attività in uno o più dei settori previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, perseguito l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

#### Articolo 5

L'associazione si propone di continuare l'opera iniziata dal dottor Carlo Urbani perseguitando i seguenti obiettivi:

1. raccogliere fondi per l'acquisizione di farmaci, cosiddetti essenziali, da destinare ad enti e associazioni impegnati costantemente nella cura e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie che colpiscono le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, in particolare i bambini in tenera età;
2. promuovere e finanziare corsi di perfezionamento da svolgersi in Italia e/o all'estero, nel settore delle malattie infettive e parassitarie, destinati a medici e operatori residenti e operanti nei Paesi in via di sviluppo;



3. promuovere, organizzare e finanziare manifestazioni, mostre, convegni, meeting ed altro, allo scopo di rendere sempre più forte e sentita, l'esigenza di migliorare l'accesso ai farmaci e alle cure essenziali da parte delle popolazioni più diseredate;
4. orientare, per quanto possibile, le scelte delle case, farmaceutiche e, conseguentemente, la disponibilità da parte delle stesse, nel finalizzare la ricerca sui farmaci essenziali e fornire gli stessi alle popolazioni ed ai villaggi segnalati dall'Associazione;
5. concedere sovvenzioni, premi e borse di studio intitolate al dottor Carlo Urbani e dedicate allo studio della prevenzione e cura delle malattie infettive e parassitarie;
6. promuovere e favorire iniziative, progetti e aiuti di particolare interesse umanitario nei Paesi in via di sviluppo.

## **Articolo 6**

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o, per natura, accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Titolo II**

### **Gli Associati**

## **Articolo 7**

L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari, la cui partecipazione alla vita associativa non può essere prevista in modo temporaneo.

## **Articolo 8**

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione intervenendo all'atto costitutivo.

## **Articolo 9**

La qualità di socio ordinario si acquista con deliberazione del Comitato Direttivo su domanda dell'aspirante. Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non hanno interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, nonché le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l'Associazione si prefigge.

La qualità di socio ordinario, comprovata dalla iscrizione nel libro dei soci, comporta l'accettazione incondizionata del presente statuto. L'eventuale quota, stabilita dall'assemblea e versata dall'aspirante, e il contributo associativo non sono rivalutabili.

Il socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto.

## **Articolo 10**

La qualità di membro onorario si acquista con deliberazione del Comitato Direttivo, su proposta di almeno due soci.

Può acquistare la qualità di membro onorario chi ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità per lo scopo dell'associazione e chi ha acquisito particolari benemeritenze per atti compiuti a favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e



scientifico. Il membro onorario non ha diritto di voto; può peraltro partecipare, su invito, all'Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte.

### Articolo 11

La qualità di sostenitore si acquista con deliberazione del Comitato Direttivo su proposta di almeno un socio. Potranno essere ammessi all'Associazione in qualità di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l'Associazione si prefigge.

Possono inoltre essere ammessi come sostenitori coloro che conferiscono all'Associazione un contributo finanziario nella misura e per il periodo fissati dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.

I sostenitori possono, su invito, partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

### Articolo 12

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

- a. per scioglimento dell'Associazione;
- b. per decesso;
- c. per dimissioni;
- d. per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo a causa di: inadempimento degli obblighi statutari, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità dell'Associazione, dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.

## Titolo III

### Patrimonio e mezzi di esercizio

### Articolo 13

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permuta e devoluzioni diventano di proprietà dell'Associazione e dagli avanzi netti di gestione.

### Articolo 14

I mezzi di esercizio sono costituiti da: rendita delle attività patrimoniali, contributi di privati e di enti, quote associative ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e di sensibilizzazione. Tali mezzi di esercizio andranno ad aggiungersi al Fondo di dotazione iniziale, il quale è assolutamente non distribuibile, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.



## Titolo IV

### Organi dell'Associazione

#### Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato Direttivo,
- c) il Presidente - i vice Presidente,
- d) il Comitato Scientifico-Tecnico,
- e) il Revisore dei Conti.

#### L'Assemblea

#### Articolo 16

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Ad esse partecipano con diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare solo da un altro socio, che può essere portatore al massimo di due deleghe; il socio non ha diritto di voto nelle materie riguardanti la sua persona. Le Assemblee deliberano sugli oggetti loro riservati dallo statuto o comunque sottoposti al loro esame. Alle riunioni assembleari possono essere invitati anche i membri onorari ed i sostenitori, i quali non hanno diritto di voto.

#### Articolo 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o da uno dei vice Presidente dell'Associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, mediante avviso da spedire, a mezzo fax o a mezzo posta, anche elettronica, quando il socio ha comunicato il relativo indirizzo, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea e contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo e dell'ora della riunione.

#### Articolo 18

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

#### Articolo 19

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 31 maggio. E' inoltre compito dell'Assemblea ordinaria nominare il Comitato Direttivo e deliberare sulle altre materie sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo.

#### Articolo 20

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la totalità dei soci. Essa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.



Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti tranne nei casi in cui lo statuto richieda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

## Articolo 21

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e, per particolari necessità, su iniziativa del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci.

Essa ha competenza in materia di: modifica delle norme statutarie, scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la totalità dei soci e, in seconda convocazione, quando siano presenti più della metà dei soci.

Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi di tutti i soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i due terzi degli intervenuti aventi diritto al voto, tranne nei casi in cui lo Statuto preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

## Il Comitato Direttivo

### Articolo 22

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale;
4. convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
5. delibera sull'ammissione dei soci ordinari e dei membri onorari e sostenitori e sul trasferimento della sede;
6. esclude i soci.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, n. tre vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.





## **Il Presidente ed i vice Presidente**

### **Articolo 23**

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri ed i vice Presidente sono eletti dal Comitato Direttivo tra le persone indicate dal Presidente tra gli stessi membri del Comitato Direttivo.

Il primo Presidente, i primi vice Presidente ed il primo Comitato Direttivo sono nominati con l'atto costitutivo.

## **Il Comitato Scientifico - Tecnico**

### **Articolo 24**

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo, presieduto dal Presidente o da uno dei vice Presidente dell'Associazione ed è composto al minimo da cinque membri, nominati dal Presidente e dai vice Presidente tra i membri onorari e tra i sostenitori distinti nei campi di attività riguardanti gli scopi dell'Associazione e tenuto conto della loro competenza.

### **Articolo 25**

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti possono essere sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

### **Articolo 26**

Il Comitato Scientifico può essere convocato dal Presidente o da uno dei vice Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

I compiti del Comitato sono:

- formulare proposte motivate su iniziative dell'Associazione da presentare al Comitato Direttivo;
- esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente e dai vice Presidente;
- esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'associazione.

## **Il Revisore dei Conti**

### **Articolo 27**

L'Assemblea nomina ogni 3 anni un revisore dei conti. Egli è rieleggibile e potrà essere scelto tra le persone estranee all'Associazione con riguardo alle loro competenze.

### **Articolo 28**

\*Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo delle spese e della gestione amministrativa dell'Associazione e l'obbligo di riferirne al Comitato Direttivo.



Deve redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale predisposti dal Comitato Direttivo.

## **Titolo V**

### **Rappresentanza ed esercizio finanziario**

#### **Articolo 29**

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, uno dei vice Presidente, indicato dal Presidente, esercitano i poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### **Articolo 30**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procede alla formazione del rendiconto annuale, ai sensi di legge.

Gli utili eventualmente conseguiti e gli avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'Associazione saranno interamente destinati a scopi istituzionali e da questi mai distratti, nè direttamente nè indirettamente, a favore dei soci e di coloro che a qualsiasi titolo operano nell'associazione e ne fanno parte.

### **Le sedi Periferiche**

#### **Articolo 31**

Su richiesta di un significativo e consistente numero di soci o la dove si dimostri necessario e che si trovi la disponibilità dei locali anche presso Enti pubblici o privati può essere costituita una sede periferica. Ogni sede periferica dovrà operare con l'approvazione del Comitato Direttivo.

#### **Articolo 32**

Organi della sede periferica sono il Comitato Direttivo Locale ed il Presidente del Comitato Direttivo Locale che avranno la durata indicata nel regolamento dell'Associazione.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 33**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.



#### Articolo 34

L'associazione può avvalersi della collaborazione di terzi anche per finalità direttamente connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali. Il compenso erogabile a questi collaboratori dovrà essere determinato dal Comitato Direttivo.

#### Articolo 35

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborare a cura del Comitato Direttivo.

#### Articolo 36

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicabili le norme del codice civile e delle leggi regolanti le associazioni.

